

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 224/07/2011

FATTO

Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto rubricato al n. R.G. 2574/10 la Soledil Srl in liquidazione ha impugnato l'avviso di accertamento n. Omissis emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 per l'anno 2004 con il quale l'Amministrazione Finanziaria sulla base dello studio di settore SG69U ha determinato ricavi per Euro 142.897 contro i dichiarati di Euro 70.790 accertando maggiori ricavi per Euro 72.107. Ha accertato quindi una maggiore imposta Ires di Euro 23.795,00, imposta regionale sulle attività produttive di Euro 3.065,00 e imposta sul valore aggiunto di Euro 9.359,00 oltre sanzioni per Euro 35.692,50.

Trovandosi la società in contabilità ordinaria l'Ufficio ha provveduto all'accertamento in base agli studi di settore "in quanto per almeno due periodi d'imposta su tre anche non consecutivi l'ammontare dei ricavi dichiarati risulta inferiore a quanto derivante dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni dalla L. n. 427/93. Più precisamente "i ricavi attribuibili alla società per l'anno 2004 sono stati determinati in base allo studio di settore SG69U applicabile in relazione all'attività svolta approvato con DM del 6/03/2003. Sono riportati nel prospetto allegato "i dati contabili ed extra contabili utilizzati dall'Ufficio per la determinazione dei ricavi presunti e l'esito del calcolo effettuato con il prodotto informatico GE.RI.CO. con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali risulta attribuita l'attività esercitata dalla società.

Circa i criteri utilizzati per la quantificazione dei ricavi rinvia l'Ufficio nota tecnica e metodologica, alle tabelle dei coefficienti nonché alla lista delle variabili allegate al citato Decreto Ministeriale". Rileva l'Ufficio che "con invito n. T43/2007 notificato alla parte in data 25.05.2009 la "Società è stata convocata presso quest'Ufficio in data 13.07.2009 ai fini dell'instaurazione del contraddittorio e dell'eventuale definizione dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 218/97. Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'Amministrazione Finanziaria fa presente che "La Società si è presentata presso questo Ufficio in data 28.09.2009 (prot. n. 2009/ 74236) attivando così il procedimento di accertamento con adesione d'impulso del contribuente al fine di esporre fatti, circostanze e fornire la prova atti a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli desumibili sulla base degli Studi di settore.

Dopo aver esposto le proprie considerazioni in ordine all'esercizio 2004 il Sig. Gi. Ba. Pi. Liquidatore e Legale rappresentante pro tempore della Società dichiarava quanto segue "dal controllo della compilazione degli studi di settore per l'anno 2004 emerge che il valore delle materie prime corrisponde (rigo F9) ad euro 598.588 come da bilancio depositato e non 2.003.050 indicati in sede di compilazione che ricomprendono anche il Costo per la produzione di servizi che andava indicato a rigo F10. Dalla rielaborazione dello Studio porta d un ricavo puntuale di riferimento di euro 2.789.0952 e non di euro 2.842.603. L'ipotesi di adeguamento sui maggiori ricavi presunti risulterebbe pari ad euro 19.458, 00 e produceva quale documentazione probatoria il Bilancio di esercizio 2004 e lo Studio di settore 2005 redditi 2004 ricalcolato a seguito delle correzioni effettuate».

Eccepisce la Società ricorrente che:

- il contribuente aveva provveduto ad una puntuale ricostruzione del calcolo dello studio di settore, allegato all'accertamento, da cui risulta un «Ricavo puntuale di riferimento» pari ad €. 19.456, 00, valore proposto in adesione;

- con Sentenze Corte Cassazione del 18/1282009 n 26635, 26636, 26637, 26638. la Suprema Corte ribadiva che le risultanze degli studi di settore non costituiscono certezze ma semplici presunzioni;
- l'accertatore considera infedele la dichiarazione, e pertanto applicabili i valori determinati con le semplice ed acritica applicazione degli studi di settore;
- nello specifico, l'eventuale errore del contribuente, consiste nell'aver applicato prezzi inferiori al mercato al solo fine di acquisire commesse, comunque remunerative grazie alla compressioni delle spese generali; si precisa inoltre che più del 60 % dei costi sono costituiti da fatture per lavori affidati ad imprese terze. alle quali evidentemente veniva ceduta anche la relativa marginalità Pare evidente che nel calcolo della marginalità si dovesse escludere quelle che sono nella sostanza poco più che partite di giro
- l'ufficio, a fronte di un evidente errore indotto dalla difficile applicazione degli studi di settore, avrebbe dovuto ricerca la maggior equità cui I trattamento tributario dovrebbe attenersi.

Chiede, pertanto, che la Commissione voglia in via principale riconoscere la validità delle ragioni esposte dal ricorrente e conseguentemente ridurre la pretesa tributaria nel limite dello scostamento ricostruito e proposto per l'adesione pari ad euro 19.456,00. In via subordinata chiede che la ripresa tributaria venga ridotta al minimo.

Con controdeduzioni depositate in data 22.03.2010 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 rileva che in data 18.1.10 la Soledil si è avvalsa della definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 Dlgs n. 472/97 versando l'importo di euro 9.054,75 pari ad un quarto della sanzione irrogata. Eccepisce in diritto la legittimità degli studi di settore rilevando che "l'avviso di accertamento risulta motivato sia con riferimento alla normativa sul quale si basa, sia con riferimento al procedimento di calcolo e agli elementi in esso utilizzati, sia, infine, con riferimento alle risultanze emerse in sede di applicazione dello studio di settore SG69U". Ne richiama integralmente, quindi la parte motivazionale e contabile. Nel merito l'Ufficio rileva che dopo aver effettuato all'esito del contraddittorio un ricalcolo a seguito delle correzioni indicate dalla Soledil srl ha riscontrato, comunque, l'esito di non congruità.

Tuttavia, l'Ufficio non ha potuto accogliere la richiesta avanzata dall'odierna ricorrente relativa ad una riduzione dei maggiori ricavi presunti, poiché nessuna spiegazione veniva fornita circa la composizione della posta di bilancio (esercizio 2004) "Costi della Produzione per Servizi" pari ad Euro 1.712.328,00 e di come la stessa sia stata trattata a fini della compilazione dello Studio di Settore.

Eccepisce che nonostante la società fosse stata sollecitata sia nel corso del contraddittorio sia telefonicamente - la stessa non ha mai prodotto le scritture contabili e le fatture con particolare riferimento alla voce "Altri costi per servizi" contemplata al rigo F21 degli studi di settore (ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/1972 al lordo delle detrazioni) rigo per il quale la Soledil richiedeva la rettifica.

Con riguardo all'apparato probatorio di segno contrario fornito dalla ricorrente nell'atto introduttivo eccepisce che "la ricorrente impresa edile non è stata in grado di provare gli sconti applicati attraverso la produzione di compromessi, contratti, convenzioni oppure un qualsiasi altro documento in grado di giustificare gli effettivi ricavi conseguiti in modo da contrastare le risultanze e le funzioni di ricavo degli studi di settore".

Rileva, inoltre, che la ricorrente è risultata in situazione di non congruità per tre anni consecutivi (2002, 2003, 2004).

Sostiene l'Ufficio che "ciò denota un trend pluriennale di redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità che denotano una situazione di antieconomicità. Tale situazione di anti - economicità risulta evidente, confrontando i dati e le notizie raccolte a livello locale tramite il sistema informativo R.A.D.A.R. per aziende con la medesima attività e le stesse caratteristiche operanti nella regione Lombardia nel periodo 2002/2006 (All. 3.)".

Ha evidenziato altresì l'Agenzia che "dalle indagini svolte tramite interrogazioni effettuate presso il sistema informativo è emerso, inoltre, che la società:

- ha usufruito, per l'anno d'imposta 2002, dei provvedimenti agevolativi previsti dalla Legge n. 289/2002, art. 9 (condono tombale) (All. 4);
- per l'anno d'imposta 2005 è risultata congrua per adeguamento alle risultanze dello studio di settore attribuite dal software Ge.Ri.Co.;
- ha provveduto alla compilazione del Mod. Unico con dati non conformi allo Studio di settore, tali da far risultare delle incoerenze tra la dichiarazione dei redditi e lo studio di settore (quadro IC relativo all'IRAP del Mod. Unico e Campo F relativo agli elementi contabili dello studio di settore) per l'anno d'imposta 2005 e 2006 (All. 5)".

Deduce infine l'Ufficio che "un ulteriore elemento probatorio a supporto delle risultanze di non congruità rilevate con l'applicazione degli studi di settore può ricavarsi dall'utilizzo del Redditometro".

L'Agenzia ha pertanto utilizzato lo strumento del "redditometro per verificare che il tenore di vita del socio unico, Pi. Gi. Ba. (Omissis), sia in linea con gli utili realmente esistenti".

Ha rilevato inoltre l'Ufficio producendo documentazione a sostegno che "dalle indagini svolte tramite interrogazioni effettuate presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.) sono stati rilevati a carico del Socio Unico - anche volendo tener conto del reddito familiare - elementi riguardanti la capacità contributiva, quali atti del registro per contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricati, costruzione di garanzie reali, utenze intestate, polizze assicurative, proprietà di autovettura, etc. a fronte di una posizione fiscale scarsamente significativa negli anni d'imposta in esame e in stridente contrasto con i redditi dichiarati. (all. 6-7-8-9-10)". Chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondato con conseguente dichiarazione di legittimità della pretesa erariale di cui all'atto impugnato. Spese rfuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva in via preliminare la Commissione Tributaria adita che l'avviso di accertamento impugnato trova fondamento nell'allegato prospetto riportante i dati contabili ed extracontabili utilizzati per la determinazione dei ricavi presunti ed in particolare nello studio di settore SG69U nonché sugli ulteriori elementi e circostanze di cui alla fase del contraddittorio, avviato con invito n. T43/2007, ed istruttoria.

Entrando pertanto nel merito del ricorso e della pretesa tributaria avanzata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 se e' pur vero come statuito dalla Suprema Corte che "la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente" è

altrettanto vero che "il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente". Nel caso di specie ritiene l'Organo Giudicante che mentre l'Ufficio ha da una lato adeguato l'elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica comprovando la fondatezza della stima dei ricavi attraverso l'esame della redditività conseguita, degli indicatori di capacità contributiva riferibili al socio unico, della compagine sociale e del cluster di appartenenza, d'altro canto il contribuente nessun elemento giustificativo ha prodotto a controprova del suo scostamento e di quanto addotto sia nella fase del contraddittorio che contenziosa.

Né le generiche giustificazioni addotte dalla Soledil Srl, risultata in situazione di non congruità per tre anni consecutivi, appaiono ragionevolmente tali da superare quanto affermato e rilevato dall'Amministrazione Finanziaria. D'altro canto un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo o che giustifichi in maniera non convincente, legittima l'Amministrazione Finanziaria all'utilizzo dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa. Per comportamento anti - economico si intende qualsiasi attività svolta dal soggetto che si discosta dal primario obiettivo perseguito da chiunque svolga un'attività economica, ossia di massimizzazione del profitto e di riduzione dei costi.

Secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di merito, l'effettuazione di un'operazione che contrasti con i criteri di economia costituisce di per sé un elemento indiziario estremamente grave e preciso, ma, esaminato nei suoi vari aspetti, comporta una serie di corollari che costituiscono a loro volta elementi indiziari (quali l'irragionevolezza della condotta imprenditoriale o la sproporzione notevole ed ingiustificata tra i mezzi impiegati e i redditi esposti) che valgono nel loro complesso ad integrare gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che consentono all'Amministrazione di ritenere inattendibile la contabilità aziendale (v. fra le tante Cassazione n. 1821 del 09/02/2001 e n. 7680 del 25/05/2002).

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della Società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 900 euro.

PQM

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigetta il ricorso condannando la Soledil Srl in liquidazione al pagamento delle spese di lite in favore della Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 liquidate in complessivi € 900,00.